



Comune di San Martino Buon Albergo  
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI ASSEGNAZIONE ORTI**  
**A SOGGETTI PENSIONATI E CASI SOCIALI**

**Aggiornato con delibera di Consiglio  
comunale n. 71 del 29.11.2022**

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 – TITOLO	3
ART. 3 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE	3
ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE	3
ART. 5 – DECADENZA DALLA TITOLARITÀ	3
ART. 6 – TITOLARITÀ DEL DIRITTO	4
ART. 7 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE	4
ART. 8 – DOVERI DEGLI ASSEGNATARI	5
ART. 9 – DOVERI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	5
ART. 10 – COMITATO DI GESTIONE	5
ART. 11 – CONTROVERSIE	6
ART. 12 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE	6
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI	6

## Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri di assegnazione di appezzamenti di terreno destinati ad uso orto a favore di soggetti pensionati autosufficienti e di soggetti autosufficienti non pensionati in condizioni di grave disagio sociale iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Martino Buon Albergo.

Il Regolamento disciplina inoltre le modalità di gestione di tali appezzamenti ad uso orto, modalità che devono essere improntate secondo principi di trasparenza, correttezza e buona gestione.

## Art. 2 - Titolo

I lotti di terreno adibiti ad uso orto sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnati in comodato gratuito ai soggetti indicati all'art. 1 del presente Regolamento.

La superficie degli orti sarà determinata dall'Amministrazione comunale che si riserva altresì la facoltà di apportare modifiche alla sua dimensione.

Non esistono comunque diritti acquisiti da parte degli assegnatari.

## Art. 3 – Procedura di assegnazione

L'assegnazione viene effettuata annualmente con atto del Dirigente dell'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, previa pubblicazione di apposito avviso da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello di assegnazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale riservare il 10% (dieci per cento) dei lotti a casi sociali (quali a mero titolo esemplificativo: fruitori di progetti di orientamento lavorativo e inserimento sociale, soggetti di programmi di assistenza economica finalizzata).

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale assegnare in via precaria per un anno solare eventuali orti rimasti liberi dopo l'assegnazione annuale (cosiddetti secondi orti) a soggetti già assegnatari di orti (cosiddetti primi orti) disponibili ad effettuare per un anno il servizio di pulizia e gestione del lotto. Tali secondi orti non possono essere assegnati a nuovi assegnatari, ma solo a soggetti che hanno già avuto assegnazioni e che hanno dimostrato reale disponibilità alla concreta ed efficace gestione del lotto assegnato.

## Art. 4 – Criteri di assegnazione

Sarà data preferenza, nell'assegnazione dei lotti, ai nuclei familiari che versano nelle situazioni socio-economiche più disagiate – debitamente segnalate e documentate dai servizi sociali – in aderenza alle disposizioni del vigente Regolamento comunale per le prestazioni sociali.

In subordine e solo ad avvenuta concessione dei lotti suddetti, si procederà all'assegnazione – sino ad esaurimento dei lotti rimasti disponibili – a favore dei soggetti richiedenti che si trovano in condizioni economiche più svantaggiate, secondo un ordine di graduatoria determinato sulla base del valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

In ulteriore subordine e solo ad avvenuta concessione dei lotti suddetti a favore dei soggetti di cui ai capoversi che precedono, si procederà all'assegnazione dei lotti rimasti ancora liberi a favore dei soggetti pensionati autosufficienti che ne abbiano fatto richiesta. Detta

assegnazione sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e avrà durata temporanea sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Infine, come ulteriore criterio di priorità, verrà data precedenza ai soggetti che non possiedono orti privati.

Possono fare domanda d'assegnazione di un lotto i cittadini residenti nel Comune di San Martino Buon Albergo che dichiarino con apposita autocertificazione:

- di possedere o di non possedere o coltivare a titolo personale terreni utilizzati ad orto/campo nel Comune;
- di essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto.

Non potrà essere assegnato più di un lotto a ciascun nucleo familiare.

Viene escluso dall'assegnazione il cittadino coniuge/convivente di un assegnatario; lo stato di non convivenza deve essere dichiarato nel contratto di comodato, pena la non assegnazione o revoca immediata dell'assegnazione stessa.

La graduatoria ha validità per un anno dalla data di approvazione.

#### Art. 5 – Decadenza della titolarità

Gli orti assegnati devono essere coltivati personalmente dagli assegnatari.

Non è consentito l'affitto o la concessione in uso gratuito a terze persone, pena la revoca immediata dell'orto.

Il diritto a coltivare l'orto decade nel caso in cui l'ISAC verifichi, anche previa segnalazione del Comitato di Gestione, che non sussiste più la capacità psico-fisica dell'assegnatario di coltivarlo personalmente o nel caso in cui l'appezzamento venga lasciato incolto per un periodo continuativo di 30 (trenta) giorni (esclusi i periodi non coltivabili), salvo giustificazione motivata e comunicata per iscritto al competente Ufficio dell'ISAC.

#### Art. 6 – Titolarietà del diritto

L'orto non è cedibile né può essere dato in uso a terzi anche se appartenenti al nucleo familiare.

Il subentro può avvenire, in caso di decesso o di inabilità alla coltivazione dell'assegnatario, a favore del coniuge o del convivente presente nel nucleo familiare, solo qualora lo stesso risulti in possesso dei medesimi requisiti.

E' ammessa la possibilità per l'assegnatario di delegare temporaneamente, per un massimo di 90 giorni e previa richiesta scritta debitamente motivata all'ISAC, la conduzione dell'orto al coniuge/convivente e ai figli.

Il delegante è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici i dati del delegato (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) ai fini della supervisione e del controllo.

L'ISAC si riserva la facoltà di autorizzare o meno tale delega temporanea in base alle motivazioni addotte dall'assegnatario.

Tra due assegnatari è possibile lo scambio del lotto assegnato, purchè ci sia pieno accordo e siano comunicati all'ISAC i ragionevoli motivi di tale scambio.

L'ISAC si riserva la facoltà di autorizzare o meno tale scambio.

La revoca dell'assegnazione da parte dell'ISAC sarà immediata nel caso vengano trovate autocertificazioni false o quando non siano più soddisfatti i requisiti riportati nel presente regolamento.

La revoca dell'orto per i casi previsti viene comunicata tramite l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assegnatario dal ricevimento della comunicazione scritta avrà 15 giorni di tempo per liberare l'orto.

#### Art. 7 – Durata dell'assegnazione

La durata dell'assegnazione è prevista in 3 (tre) anni. La prima assegnazione a nuovi assegnatari ha la durata di 1 (un) anno al fine di verificare l'effettiva disponibilità all'utilizzo, alla coltivazione e alla corretta gestione del lotto assegnato.

L'ISAC si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, qualora permangano in capo all'assegnatario le condizioni psico-fisiche necessarie per la coltivazione del terreno.

#### Art. 8 – Doveri degli assegnatari

Gli assegnatari sono tenuti ad adottare un comportamento rispettoso del diritto dei terzi alla coltivazione, impegnandosi in particolare ad osservare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di chiusura dei cancelli sia durante che dopo il lavoro;
- rispetto dei confini del lotto di terreno in uso;
- divieto di sconfinamento e di compromissione con barriere la coltivazione dell'orto adiacente, limitando eventuali coperture ad un'altezza massima di m. 2,5 se trattasi di rete anti-grandine, ad un'altezza massima di m. 1,2 se trattasi di telo in plastica con superficie massima di m. 2x6 (comunque che non copra più della metà della superficie coltivabile) e limitando il più possibile il numero delle canne; suddette coperture devono essere collocate il più centrali possibile rispetto all'orto, onde evitare disagi agli orti vicini; a tal fine è vietato installare barriere verticali di qualsiasi tipo lungo i confini dell'orto;
- divieto di coltivazione di piante ad alto fusto, di alberi da frutta e della patata;
- divieto di sostare con propri mezzi o veicoli oltre l'ingresso degli orti;
- obbligo di un corretto utilizzo dell'acqua messa a disposizione dal Comune per gli orti (con una compartecipazione economica da parte di ogni singolo assegnatario, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo nel Piano annuale delle Tariffe dei servizi), evitando sprechi, consumi indebiti e danni all'impianto idrico;
- obbligo di attuare una corretta e costante raccolta differenziata dei rifiuti secondo le normative in materia e la regolamentazione in vigore nel Comune;
- obbligo di effettuare periodiche pulizie e sfalci del camminamento adiacente all'orto assegnato;
- divieto assoluto di utilizzo di prodotti potenzialmente nocivi alla salute ed alle colture.

#### Art. 9 – Doveri dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- le spese relative al consumo idrico necessario all'irrigazione (con una compartecipazione economica da parte di ogni singolo assegnatario, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo nel Piano annuale delle Tariffe dei servizi);
- il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti;
- gli interventi necessari per rendere utilizzabile il terreno e fruibile l'accesso all'area.

Sono invece posti a carico degli assegnatari i costi dei materiali e degli strumenti per la coltivazione (concimi, sementi, attrezzature, ecc.).

#### Art. 10 – Comitati di Gestione

Gli assegnatari dovranno eleggere, nel termine che sarà indicato dall'Amministrazione, un Comitato di gestione composto fino ad un massimo di nove componenti, i quali avranno il compito di:

- proporre suggerimenti in merito alle modalità di gestione della concessione;
- proporre modifiche al presente Regolamento;
- riferire eventuali problematiche emerse;
- concorrere alla buona gestione degli orti, per tutti gli aspetti previsti dal presente regolamento;
- gestire le baracche adibite a deposito comune per gli attrezzi;
- rapportarsi con i competenti settori comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, l'impianto idrico, le manutenzioni o eventuali altri interventi necessari;
- informare costantemente tutti gli assegnatari delle proposte avanzate e delle decisioni prese di concerto con il Comune e degli interventi stabiliti dal Comune stesso.

Il Comitato di gestione dura in carica per tre anni e potrà essere rinnovato; i componenti potranno essere rieletti.

Il Comitato elegge al proprio interno un coordinatore.

#### Art. 11 - Controversie

Ogni controversia o contestazione che dovesse nascere tra gli assegnatari, che non si sia potuta definire con accordo bonario sarà sottoposta all'esame di una Commissione composta da:

- il Dirigente d'Ufficio;
- un rappresentante della Giunta Comunale;
- un rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Comunale.

#### Art. 12 – Revoca dell'assegnazione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione nel caso di gravi e/o reiterate violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### Art. 13 – Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia vigenti presso il Comune di San Martino Buon Albergo.